



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.15/2012 DEL 17/07/2012

"NORME URGENTI IN MATERIA TURISTICA"





REGIONE PUGLIA

Relazione

Il presente disegno di legge "Norme urgenti in materia turistica" reca la modifica alla legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province" e alla legge regionale 22 maggio 1985, n.34 "Interventi a favore dell'agriturismo".

La modifica di alcuni articoli della suddetta legge n.13 di maggio 2012, si è resa necessaria a seguito di osservazioni formulate in via preliminare dal Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ottica della leale collaborazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, anche al fine di tentare una composizione preventiva di un eventuale contenzioso di incompatibilità costituzionale, che potrebbe compromettere la consequenziale vigenza nonché l'applicazione della norma in parola.

Nel contempo si è proceduto a migliorare il testo vigente della legge regionale n.13 del 25 maggio 2012 e a renderlo ancora più snello nell'ambito della sua attuazione.

La modifica all'art.5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici) quarto capoverso della legge regionale n.34/1985 relativamente alla Commissione regionale per l'agriturismo individua quale Presidente della Commissione medesima, attualmente presieduta dall'Assessore al Turismo, il Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Il mutamento e la scelta ricadente sul Dirigente è finalizzata al rispetto delle norme che nel frattempo sono intervenute a stabilire le diverse competenze dell'organo politico rispetto alle funzioni amministrative. Infatti le disposizioni introdotte sono successive alla legge n.34 che risale al lontano 1985. Si ritiene opportuno e necessario operare in tal senso.

Il presente disegno di legge si compone di numero dodici articoli.

La legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province" è così modificata :

- Articolo 2 comma 3. è sostituito;
- Articolo 3 commi 2. e 3. sono abrogati;
- Articolo 5 commi 2. e 3. sono abrogati;
- Articolo 6 è sostituito;
- Articolo 7 è sostituito;
- Articolo 9 è sostituito;
- Articolo 10 comma 2. è abrogato;



- Articolo 11 "Disposizioni finali" è aggiunto.

La legge regionale 22 maggio 1985, n.34 "Interventi a favore dell'agriturismo" è così modificata :

- Articolo 5 quarto capoverso: l'Assessore regionale al Turismo viene sostituito nell'ambito della Commissione regionale dell'Agriturismo dal Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28.

Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo

Prof.ssa Silvia Godelli



Norme urgenti in materia turistica

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2012, n.13 "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province".

Articolo 2 "Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni"

Il comma 3. dell'art.2 è sostituito dal seguente:

3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici in occasione dell'esercizio delle loro funzioni non possono svolgere attività estranee alla loro professione. Il divieto comprende, in particolare, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

Articolo 3 "Requisiti per l'esercizio delle professioni"

I commi 2. e 3. sono abrogati.

Articolo 5 "Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento"

I commi 2 e 3. sono abrogati

Articolo 6 "Libera prestazione" è sostituito dal seguente:

Articolo 6 "Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea":

- 1.** Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Articolo 7 "Esami di abilitazione" è sostituito dal seguente:

- 1.** L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l'esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che potranno essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatici o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell'Unione europea.
- 2.** Le Province al termine degli esami di abilitazione trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.



Articolo 9 "Funzioni amministrative di vigilanza e controllo" è sostituito dal seguente:

Articolo 9 "Sanzioni amministrative vigilanza e controllo":

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - 1000 Euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
 - 500 Euro per il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 2, comma 3. della presente legge;
 - 50 Euro per la mancata esibizione del tesserino.
2. Fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel precedente comma in osservanza delle disposizioni di cui alla L.689/1981.
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

Articolo 10 "Norma transitoria"

Il comma 2. è abrogato.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 11 "Disposizioni finali"

La Regione Puglia adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica gli atti amministrativi di cui all'articolo 7 nonché il regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 2012 n.13.

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1985, n.34 "Interventi a favore dell'agriturismo"

L'articolo 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici) quarto capoverso, prima linea è così modificato:

- dal Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia che la presiede.

